

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di UNIONCASA e di FEDERCASA, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge. C. 1283 Orfini, C. 3165 Paolin, C. 3240 Cirielli, C. 3358 Calabria, C. 3359 Paolini, C. 3378 Foti, C. 3397 Papiro e C. 3402 Spena, recanti disposizioni in materia di contrasto delle occupazioni abusive di immobili 17

SEDE CONSULTIVA:

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) 17

ALLEGATO (*Parere approvato*) 20

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 29 marzo 2022.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di UNIONCASA e di FEDERCASA, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge. C. 1283 Orfini, C. 3165 Paolin, C. 3240 Cirielli, C. 3358 Calabria, C. 3359 Paolini, C. 3378 Foti, C. 3397 Papiro e C. 3402 Spena, recanti disposizioni in materia di contrasto delle occupazioni abusive di immobili.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 10.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 marzo 2022. – Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

C. 3495 Governo.

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 marzo 2022.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che, nell'ultima seduta del 24 marzo scorso, la relatrice, onorevole Giuliano, dopo aver formulato la proposta di parere, aveva accolto l'invito dell'onorevole Bartolozzi a un ulteriore approfondimento sul contenuto del provvedimento in discussione.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice*, conferma in primo luogo la proposta di parere formulata nel corso della seduta precedente. Con riguardo alla richiesta di chia-

rimenti della collega Bartolozzi, precisa che sono intercorse interlocuzioni informali con il Ministero relativamente all'innalzamento a 64 anni dell'età massima per gli aspiranti all'incarico di procuratore europeo delegato previsto dall'articolo 34 del decreto-legge in esame. Fa notare che tale innalzamento, che costituisce una modifica del precedente requisito dei 59 anni previsto – anche in coerenza con quanto riportato nel parere espresso dalla Commissione Giustizia sul relativo atto del Governo – dal decreto legislativo in materia di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – «EPPO», si è reso necessario per esigenze di copertura delle sedi vacanti. Fa presente infatti che le difficoltà di coprire tutte le sedi, sperimentate nel corso delle procedure già espletate, hanno indotto ad ampliare la platea dei candidati attraverso l'innalzamento dell'età massima richiesta, in modo da garantire la tempestiva funzionalità della struttura della Procura europea. Alla luce di tali chiarimenti, ribadisce pertanto la proposta di parere già formulata.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO), non condividendo le affermazioni della relatrice, chiede se, oltre alle interlocuzioni informali, sia intervenuta anche una nota scritta da parte del Governo volta a fornire le richieste precisazioni. Quanto all'esigenza di copertura delle sedi vacanti che avrebbe indotto all'innalzamento del limite di età, fa presente che l'articolo 34 del decreto-legge in esame riguarda i procuratori europei delegati presso la Cassazione mentre le scoperture riguardano le sedi di merito. Non condivide inoltre l'affermazione della relatrice secondo cui l'innalzamento dell'età sarebbe finalizzato a un ampliamento della platea dei destinatari, in quanto a suo avviso si realizzerebbe una situazione opposta. Per tale ragione introdurre, a procedura avviata, la previsione di un limite massimo di 64 anni per i PED di legittimità in luogo dei precedenti 59 anni farebbe presupporre una diversa finalità. Ciò premesso, pur apprezzando lo sforzo della

relatrice, ritiene che dovrebbe essere il rappresentante del Governo a fornire chiarimenti alle richieste avanzate da un membro della Commissione. Ribadisce comunque di non condividere la motivazione della necessità di copertura delle sedi vacanti e di non comprendere le ragioni della disparità di trattamento tra i procuratori europei delegati presso le procure e quelli presso la Cassazione. Pertanto, nel sottolineare come rimangano invariate le perplessità già espresse nel corso della seduta precedente, fa presente che, in assenza di un chiarimento, non potrà votare favorevolmente sulla proposta di parere della relatrice.

Catello VITIELLO (IV) desidera ringraziare la relatrice per la sensibilità dimostrata nei confronti dei tirocinanti ex decreto ministeriale n. 58 del 2016, sottolineando che la proposta di parere presentata prevede una osservazione in merito alla possibilità di consentire a tali soggetti che nel calcolo ai fini dell'idoneità del tirocinio stesso a costituire titolo per lo svolgimento e per il riconoscimento dell'espletamento della pratica forense, sia computato anche il periodo di lavoro a tempo determinato svolto presso l'amministrazione giudiziaria dopo l'assunzione. Manifesta invece il proprio rammarico per il mancato intervento a favore degli avvocati vincitori del concorso che dovranno sospendersi dall'albo. In proposito auspica che, al termine del loro incarico, l'Esecutivo possa soddisfarne le esigenze.

Gianluca VINCI (FDI), nel ritenere che non sia rispettoso da parte del Governo aver introdotto all'interno di un decreto-legge in materia di energia disposizioni inerenti al comparto giustizia, preannuncia il voto contrario del suo gruppo alla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Pierantonio ZANETTIN (FI), con riferimento alle preoccupazioni del collega Vitello, fa presente di aver presentato nelle Commissioni di merito un emendamento, che auspica possa essere accolto favorevolmente, che va incontro alle esigenze degli avvocati addetti all'ufficio del processo, pre-

vedendo che gli stessi, per la durata dell'incarico, possano rimanere iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e che i contributi previdenziali sui compensi percepiti per lo svolgimento dell'attività all'interno della pubblica amministrazione siano versati a tale Cassa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulate dalla relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (C. 3495 Governo).

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge di conversione del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, recante « Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali »;

premessi che:

l'articolo 33, al comma 1 interviene sull'articolo 73, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 69 del 2013, che disciplina il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, per consentire ai tirocinanti che sono stati assunti come addetti all'ufficio per il processo durante lo svolgimento del tirocinio, di richiedere che nel calcolo ai fini dell'idoneità del tirocinio stesso a costituire titolo per la partecipazione al concorso per magistrato ordinario, oltre al periodo di *stage* svolto sino all'assunzione, sia computato anche il periodo di lavoro a tempo determinato svolto presso l'amministrazione giudiziaria dopo l'assunzione, sino al raggiungimento dei diciotto mesi di durata complessiva richiesta;

considerato che:

il 2 maggio 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 58, recante la disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari, quali la Corte di Cassazione, la Procura generale presso la Corte di Cassazione, le Corti di appello, le Procure generali presso le Corti di appello, i Tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza, i tribunali per i minorenni, le Procure della Repubblica presso i Tribunali

ordinari e presso i Tribunali per i minorenni, la Corte dei conti, la Procura generale presso la Corte dei conti, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, le Commissioni tributarie nonché il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali;

quanto ai tirocini interessati dalla disciplina del Decreto del Ministro della Giustizia, 17 marzo 2016, n. 58, si tratta di quelli iniziati dopo l'entrata in vigore di detto decreto;

i destinatari di questo strumento di formazione sono tutti i praticanti avvocati interessati all'affiancamento ad un magistrato che, al momento della presentazione della domanda, siano inseriti nel registro di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, non abbiano riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni né siano stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza ed abbiano già svolto sei mesi di tirocinio presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato;

oltre al possesso dei detti requisiti, la domanda di partecipazione deve altresì attestare i dati dell'avvocato presso cui il praticante ha già svolto il periodo di tirocinio, il punteggio di laurea conseguito dal praticante, la media riportata negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, nonché ogni altro requisito di professionalità ritenuto rilevante;

l'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari può essere svolta anche presso uffici giudiziari diversi, purché in

ciascun ufficio essa abbia una durata di almeno sei mesi. La durata complessiva del tirocinio non deve superare i 12 mesi;

rilevato che:

molti sono i punti di contatto rinvenibili tra la disciplina introdotta dal decreto ministeriale n. 58 del 2016 e quella relativa al tirocinio ex articolo 73 decreto-legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013. Medesime sono, infatti, le attività svolte in affiancamento al magistrato affidatario, così come perfettamente sovrapponibile appare l'obbligo di riservatezza e riserbo imposto al tirocinante. In entrambi i casi, inoltre, l'esito positivo del tirocinio, e dunque della formazione, è attestato da una relazione finale sottoscritta dal magistrato affidatario;

rilevato, tuttavia, che:

l'articolo 33, comma 1, non contiene alcuna disciplina relativa ai tirocini formativi presso gli uffici giudiziari svolti ex D.M. 58 del 2016, e che quindi sarebbe auspicabile consentire ai tirocinanti previsti da tale decreto che sono stati assunti come addetti all'Ufficio per il processo durante lo svolgimento del periodo di tirocinio, di richiedere che nel calcolo ai fini dell'idoneità del tirocinio stesso a costituire titolo per lo svolgimento e per il riconoscimento dell'espletamento della pratica forense, oltre al periodo di *stage* svolto sino all'assunzione, sia computato anche il periodo di lavoro a tempo determinato svolto presso l'amministrazione giudiziaria dopo l'assunzione, sino al raggiungimento dei diciotto mesi di durata complessiva richiesta;

l'articolo 33 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, che modifica l'articolo 11 del D.L. 80/2021 (« Addetti all'ufficio per il processo »), prevede la sospensione dall'esercizio della professione forense per gli avvocati assunti a tempo determinato nell'Ufficio per il processo, ma non risolve la lacuna normativa e le conseguenti incertezze in ordine al regime previdenziale applicabile agli avvocati vincitori del concorso, i quali paventano un possibile pregiudizio al loro *status* previdenziale a causa

della cancellazione dell'iscrizione alla Cassa Forense che è conseguenza automatica della sospensione dall'albo;

per gli avvocati assunti a tempo determinato nell'Ufficio per il processo è necessario prevedere normativamente che la sospensione dall'esercizio della professione forense non comporti la cancellazione automatica dall'ente previdenziale Cassa Forense, in modo da permettere all'avvocato addetto all'Ufficio per il processo di conservare e preservare la continuità del proprio *status* professionale ai fini previdenziali e assistenziali;

occorre, pertanto, introdurre un sistema che possa tutelare, sotto l'aspetto previdenziale ed assistenziale, gli avvocati vincitori del concorso, prevedendo che, nonostante la sospensione dall'albo introdotta dall'articolo 33, venga comunque garantita la continuità e la conservazione dello *status* previdenziale e di tutte le prestazioni, anche assistenziali, ad esso correlate;

l'articolo 33 comma 2, lettera *a*), del D.L. 17/2022, che modifica l'articolo 11 del D.L. 80/2021 (« Addetti all'ufficio per il processo »), presenta, inoltre, criticità in ordine alla posizione dei Praticanti Avvocati assunti nell'Ufficio per il processo;

se, da un lato, il comma 4 dell'articolo 11 del D.L. 80/2021 riconosce che il servizio prestato presso l'Ufficio del processo è equivalente ad un anno di tirocinio per l'accesso alla professione forense, dall'altro, il nuovo articolo 33, comma 2, lettera *a*), del D.L. n. 17/2022, introduce per le professioni legali una causa di incompatibilità che impone al praticante avvocato solo un obbligo di comunicazione e non anche di interruzione del tirocinio;

l'articolo 41 comma 4 della legge professionale prevede che « Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse »;

ritenuto che:

l'articolo 33 del decreto-legge n. 17 del 2022, che modifica l'articolo 11 del D.L.

80/2021 (« Addetti all'ufficio per il processo »), prevede la sospensione dall'esercizio della professione forense per gli avvocati assunti a tempo determinato nell'Ufficio per il processo ma nulla prevede per i praticanti avvocati, se non l'obbligo per quest'ultimi di comunicare l'assunzione al Consiglio dell'ordine di appartenenza;

relativamente alla pratica forense occorre distinguere tra praticanti avvocati abilitati al patrocinio e praticanti avvocati non abilitati al patrocinio;

quanto ai praticanti avvocati abilitati, l'articolo 41, comma 12, della legge professionale n. 247 del 2012 prevede che « Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al Tribunale e al Giudice di pace, e in ambito penale, nei procedimenti di competenza del Giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientrano nella competenza del pretore »;

qualora i praticanti avvocati abilitati divenuti addetti all'Ufficio del processo continuassero a svolgere la pratica forense presso lo studio legale di appartenenza, si potrebbe determinare il rischio concreto di conflitti d'interesse e d'incompatibilità con gli affari trattati nell'esercizio delle nuove funzioni espletate, determinando, inoltre, un regime irragionevolmente differenziato, quanto alla possibilità di esercizio della professione forense, tra avvocati, per cui è disposta l'incompatibilità, e praticanti abilitati al patrocinio, con l'ulteriore conseguenza di esporre tali soggetti alla possibilità di commettere illeciti deontologici;

appare, pertanto, necessario chiarire a livello normativo che il praticante

avvocato abilitato al patrocinio, assunto presso l'Ufficio del processo, manterrà l'iscrizione nel registro dei praticanti, ma non potrà continuare a frequentare lo studio legale di appartenenza e non potrà espletare l'attività professionale legata al patrocinio, restando tuttavia ferma la possibilità di ricongiungere il periodo già espletato a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'Ufficio del processo, ai fini dell'ottenimento del certificato di compiuta pratica, a prescindere dalla diversità di sede o di ufficio rispetto al COA di iscrizione, prevedendo, inoltre, in caso di precedente iscrizione all'Ente previdenziale Cassa Forense, che venga comunque garantita la continuità e la conservazione dello *status* previdenziale e di tutte le prestazioni, anche assistenziali, ad esso correlate;

considerato che:

anche nel caso dei praticanti avvocati non abilitati vincitori del concorso per addetto all'Ufficio del processo, qualora gli stessi continuassero a svolgere la pratica forense presso lo studio legale di appartenenza, si potrebbe determinare il rischio concreto di conflitti d'interesse ed incompatibilità con gli affari trattati nell'esercizio delle nuove funzioni espletate, con l'ulteriore conseguenza di esporre tali soggetti alla possibile commissione di illeciti deontologici;

appare, pertanto, necessario chiarire a livello normativo che il praticante avvocato non abilitato al patrocinio, assunto presso l'Ufficio del processo, manterrà l'iscrizione nel registro dei praticanti ma non potrà continuare a frequentare lo studio legale di appartenenza, restando tuttavia ferma la possibilità di ricongiungere il periodo già espletato a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'Ufficio per il processo ai fini dell'ottenimento del certificato di compiuta pratica, a prescindere dalla diversità di sede o di ufficio rispetto al COA di iscrizione;

preso atto che:

l'articolo 34 del D.L. 17/2022 apporta alcune modifiche al decreto legisla-

tivo n. 9 del 2021, che contiene le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'istituzione della Procura europea « EPPO »;

tra le varie modifiche, tale articolo innalza il limite di età per i magistrati che si candidano all'incarico di procuratore europeo delegato (PED) e introduce una specifica disciplina relativa alla designazione di PED addetti esclusivamente alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di Cassazione (c.d. PED di legittimità);

la novella in questione apporta numerose modifiche al decreto legislativo n. 9 del 2021, volte al coordinamento con la nuova disciplina sui PED di legittimità, disponendo, in particolare, che l'esercizio delle funzioni dei PED di legittimità sia circoscritto alle sole udienze penali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 33, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di consentire ai tirocinanti ex D.M. 58/2016, che sono stati assunti come addetti all'Ufficio per il processo durante lo svolgimento di tale tirocinio, di richiedere che nel calcolo ai fini dell'idoneità del tirocinio stesso a costituire titolo per lo svolgimento e per il riconoscimento dell'espletamento della pratica forense, oltre al periodo di *stage* svolto sino all'assunzione, sia computato anche il periodo di lavoro a tempo determinato svolto presso l'amministrazione giudiziaria dopo l'assunzione, sino al raggiungimento dei diciotto mesi di durata complessiva richiesta;

b) all'articolo 33, comma 2, lettera a), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre un sistema che possa tutelare, sotto l'aspetto previdenziale ed

assistenziale, gli avvocati vincitori del concorso, prevedendo che, nonostante la sospensione dall'albo introdotta dall'articolo 33, venga comunque garantita la continuità e la conservazione dello *status* previdenziale e di tutte le prestazioni, anche assistenziali, ad esso correlate;

c) all'articolo 33, comma 2, lettera a), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il praticante avvocato abilitato al patrocinio, assunto presso l'Ufficio del processo, non potrà continuare a frequentare lo studio legale di appartenenza e non potrà espletare l'attività professionale legata al patrocinio, restando tuttavia ferma la possibilità di ricongiungere il periodo già espletato a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'Ufficio per il processo, a prescindere dalla diversità di sede o di ufficio rispetto al COA di iscrizione, ai fini dell'ottenimento del certificato di compiuta pratica, prevedendo, inoltre, in caso di precedente iscrizione all'Ente previdenziale, di introdurre un sistema che possa tutelare, sotto l'aspetto previdenziale ed assistenziale, il praticante avvocato abilitato al patrocinio, affinché venga comunque garantita la continuità e la conservazione dello *status* previdenziale e di tutte le prestazioni, anche assistenziali, ad esso correlate;

d) all'articolo 33, comma 2, lettera a), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il praticante avvocato non abilitato, assunto presso l'Ufficio del processo, non potrà continuare a frequentare lo studio legale di appartenenza, restando tuttavia ferma sia l'iscrizione nel registro dei praticanti, sia la possibilità di ricongiungere il periodo già espletato a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'Ufficio per il processo – a prescindere dalla diversità di sede o di ufficio rispetto al COA di iscrizione – ai fini dell'ottenimento del certificato di compiuta pratica.